TRIBUNALE DI POTENZA

Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Giulio Fortunato,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo dei procedimenti sommari di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. in data 21.05.2013 al n. 1546, avente per oggetto una controversia in tema di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria

TRA

Parte_1 *Parte_2* *[...]*

Parte_3 **E** *Parte_4*, quest'ultimo anche in qualità di genitore di *Persona_1*, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura stesa a margine all'atto di citazione, dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Rionero in Vulture alla [redacted]

ATTORI

E

Controparte_1 **,** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. [redacted] e,

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo e ulteriore difensore, dall'avv. [redacted] domiciliata presso il proprio ufficio legale, in *CP_1* alla [redacted]

CONVENUTA

All'udienza del 01.03.2019, i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale in atti, che in questa sede si richiama integralmente.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso *ex* art. 702 *bis* c.p.c. depositato in data 21.05.2013 *Parte_1* *[...]* , *Parte_5* , *Parte_2* *Parte_4* e *Persona_1* , rispettivamente genitori, fratello, marito e figlio di *[...]* *Parte_6* adivano il Tribunale di Potenza per ottenere la condanna dell'azienda sanitaria di *CP_1* (d'ora innanzi per brevità "*l'azienda*") al risarcimento del danno patito in conseguenza del decesso della predetta *Parte_6* In particolare, i ricorrenti deducevano che la propria congiunta: a) era stata ricoverata il 22.05.2012, per scompenso cardiaco, presso l'unità operativa di cardiologia dell'ospedale di [redacted] ove, a distanza di qualche giorno, si era manifestata un'infezione da streptococco *aureus*, probabilmente cagionata dal cateterino venoso inserito nel bracco destro per somministrare le cure necessarie; b) trasferita in data 31.05.2012 presso il reparto di malattie infettive del nosocomio *Org_1* di *CP_1* sulla scorta della diagnosi di scompenso cardiaco destro complicata da infezione da streptococco *aureus*, era stata, poi, collocata presso il reparto di terapia intensiva; c) successivamente trasferita presso l'unita di cardiochirurgia del nosocomio di *CP_1* in data 02.07.2012 era stata sottoposta a un nuovo intervento di cardiochirurgia di "mediastinite post endocardite batterica"; d) aggravatesi le sue condizioni, era [redacted]

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Sulla scorta di siffatte premesse, prospettando che il decesso di *[...]* *Parte_6* fosse riconducibile all'infezione nosocomiale contratta nel corso della degenza presso l'unità di cardiologia dell'ospedale di [redacted] i ricorrenti adivano il Tribunale di Potenza al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio non patrimoniale patito in conseguenza della perdita del proprio congiunto.

Perfezionato il procedimento di notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, si costituiva in giudizio l'azienda, instando per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.

Il giudice precedentemente deputato alla trattazione del procedimento procedeva al mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione.

Ammessa ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, questo giudice, all'udienza del 01.03.2018, disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, assumeva la causa in decisione.

Tanto puntualizzato, il *thema decidendum ac probandum* veicolato attraverso gli scritti difensivi della parte attrice involge la prospettata responsabilità dell' *Controparte_1* per l'infezione contratta da *Parte_6* *[...]* durante i giorni di degenza presso il [redacted] di [redacted]

Più in dettaglio, gli odierni attori, nelle rispettive qualità, lamentano l'omessa adozione dei controlli necessari per verificare l'idoneità del cateterino venoso inserito nel braccio destro e dell'ambiente sanitario nel suo complesso, nonché la mancata predisposizione delle cautele necessarie per evitare l'infezione.

Se così è, ragioni di logica argomentativa e completezza espositiva suggeriscono di operare un preliminare inquadramento giuridico della pretesa

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

risarcitoria azionata, che vede, quale unico destinatario il soggetto giuridico cui è riconducibile la struttura sanitaria in seno alla quale è stato effettuato il trattamento.

Ebbene, con precipuo riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza, avallato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. sez. un. n. 9556 del 2002 e n. 577 del 2008), il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico, denominato contratto di "spedalità" o di "assistenza sanitaria", che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti, rappresentati dall'accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13/4/2007 n. 8826), in virtù del quale quest'ultima si obbliga ad adempiere sia a prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia a prestazioni secondarie e accessorie, fra le quali sono annoverabili l'assistenza al malato, la fornitura del vitto e dell'alloggio in caso di ricovero *et similia*.

Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inadempimento ovvero per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità è sussumibile entro l'archetipo della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo, a tal fine, assume il fatto che la struttura, pubblica o privata, per adempiere ai propri obblighi contrattuali si avvalga dell'opera dei propri dipendenti o di collaboratori esterni, esercenti professioni sanitarie, e che la condotta pregiudizievole sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Ed invero, a mente della norma di cui all'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

In tale prospettiva, dunque, a fronte dell'inadempimento dedotto dall'attore quale come causa del danno di cui chiede il risarcimento, è onere del debitore

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

convenuto (struttura sanitaria) provare di aver esattamente eseguito le prestazioni ovvero che il fatto lesivo lamentato da controparte non gli è imputabile. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che "*in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (...), ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante*" (Cass. sez. un. n. 577 del 2008).

Deve poi soggiungersi che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria come responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. non muterebbe natura neppure qualora si volesse invece ritenere che per le strutture (pubbliche o private convenzionate) inserite nel *CP_2* l'obbligo di adempiere le prestazioni di cura e di assistenza derivi direttamente dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario (legge. n. 833 del 1978), come pure da taluni sostenuto. Anche secondo tale impostazione, infatti, la responsabilità andrebbe comunque ricondotta alla disciplina dell'art. 1218 c.c., al pari di ogni responsabilità che scaturisce dall'inadempimento di obbligazioni derivanti da "altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento" (art. 1173 c.c.). In ogni caso, la struttura sanitaria convenuta dal danneggiato è dunque responsabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento (o dall'inesatto adempimento) di una delle prestazioni a cui è direttamente obbligata.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

E così, con precipuo riferimento alla distribuzione dell'onere probatorio, il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale con la struttura, l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "*più probabile che non*", potendosi limitare ad allegare (ma non provare) l'inadempimento, ancorché qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno (vedasi la già riferita Cass. 11.1.2008 n. 577). Ricade *ex adverso* sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria.

Ciò posto in linea teorica, in ordine all'accertamento di profili di responsabilità in capo all'azienda soccorre la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, ai cui condivisibili rilievi questo giudice ritiene di doversi integralmente riportare, in quanto logicamente e analiticamente argomentati (si veda, al riguardo, Cass. sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice "*non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante*").

Più in dettaglio, richiamando le valutazioni espresse dal nominato ausiliare, è possibile affermare che *Parte_6* sia deceduta a causa di insufficienza multiorgano secondaria a setticemia da *Staphylococcus aureus*, che costituisce un comune responsabile di infezioni nosocomiali. In

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

particolare, il nominato ausiliare, a pagina 18 del proprio elaborato, adottando il già richiamato criterio inferenziale del "*più probabile che non*", evidenzia come il contagio sia avvenuto durante il ricovero presso [redacted] di [redacted] Sul punto, va rilevato come il consulente dell'ufficio, pur considerando che il contagio possa anche essere avvenuto durante il ricovero presso l'ospedale di [redacted] evidenzia come la comparsa della febbre entro il limite delle quarantotto ore dall'ingresso presso il presidio ospedaliero di [redacted] sia l'indice che consente di ancorare, in termini altamente probabilistici, la contrazione dell'infezione alla degenza presso il predetto presidio.

Orbene, preme osservare che il tema delle infezioni nosocomiali - ossia di quelle infezioni che si manifestano successivamente a un ricovero, ma che sono ad esso causalmente riferibili - è certamente uno dei più affascinanti profili nel settore della responsabilità medica.

Deve rilevarsi che l'applicazione del riferito regime giuridico della distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. in materia di responsabilità sanitaria, comporta che sulla struttura grava l'onere di provare di avere diligentemente operato, sia sotto il profilo dell'adozione, ai fini della salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e della profilassi della strumentazione chirurgica eventualmente adoperata, di tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle *leges artis*, onde scongiurare l'insorgenza di patologie infettive a carattere batterico, sia sotto il profilo del trattamento terapeutico prescritto e somministrato al paziente dal personale medico, successivamente alla contrazione dell'infezione. Il mancato raggiungimento della prova in ordine agli enunciati profili da parte della struttura sanitaria, ne comporta la responsabilità per non aver messo a

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

disposizione del paziente le attrezzature idonee ad evitare l'insorgenza della complicanza infettiva.

E così, una volta provata la natura nosocomiale dell'infezione e, quindi, il nesso di causa tra l'evento e la condotta dei sanitari, per andare esente da responsabilità, la struttura sanitaria non potrà limitarsi a fornire una prova generica, circa, ad esempio, la comprovata prassi di disinfezione e sterilizzazione adottata dalla struttura (si vedano in tal senso Trib. Bari 10 marzo 2010, n. 827 e Trib. Agrigento 2 marzo 2016, n. 370), ma dovrà asseverare l'organizzazione dell'asepsi, l'igienizzazione ambientale, la sterilizzazione degli ambienti e della strumentazione operatoria nonché la corretta somministrazione di una terapia antibiotica adeguata, nella fase pre-intervento e in quella successiva all'insorgenza della patologia infettiva (si confrontino *ex multis* Trib. Milano, 5 settembre 2014, n. 10809; Trib. Milano, 4 febbraio 2016, n. 1584; Trib. Milano, 9 dicembre 2015, n. 13875).

Più in dettaglio, si è stabilito che la prova liberatoria richiesta possa avere per oggetto: i dati relativi alla cadenza delle operazioni di pulizia, di sanificazione e di sterilizzazione delle sale operatorie, dei macchinari e del materiale, tra un intervento e l'altro, a fine giornata e, mensilmente, comprendendo anche le bocchette di aereazione; la rintracciabilità e la verifica delle sterilizzazioni del materiale chirurgico nelle autoclavi; la specifica formazione e sensibilizzazione del personale alla tematica della prevenzione delle infezioni; le verifiche ispettive ed i controlli attuati, con cadenza semestrale, da parte della direzione sanitaria e del servizio qualità all'uopo istituito, con riguardo al rispetto delle procedure in uso presso la struttura; i dati contenuti nei *report* relativi alla incidenza di una determinata infezione presso una specifica unità operativa della struttura convenuta. La

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

comparazione tra la soglia delle complicanze infettive registrate dalla letteratura in relazione ad un determinato intervento chirurgico e i dati contenuti nei citati report ha consentito di valutare se il tasso di infezioni intervenute all'interno della struttura potesse considerarsi nella norma ovvero superiore e, quindi, sintomatico di una carenza organizzativa in tema di prevenzione; al contrario, la diminuzione delle infezioni registrate, annualmente, comparata con il simultaneo aumento degli interventi chirurgici eseguiti presso la struttura è stata ritenuta, verosimilmente, sintomatica di una continua e progressiva evoluzione positiva delle tecniche di sterilizzazione e sanificazione delle sale operatorie all'interno della stessa struttura (si veda sul punto e condivisibilmente Trib. Milano, 9 dicembre 2015, n. 13875).

La specifica prova (documentale e testimoniale) in ordine alle azioni di prevenzione adottate dalla struttura possono risultare determinanti, in vero, per ricollegare l'insorgenza della patologia infettiva ad altri fattori, anche soggettivi. Non di rado, infatti, risulta piuttosto difficoltoso accertare se la trasmissione dell'infezione sia avvenuta per un fattore endogeno dello stesso paziente (per esempio, perché il batterio era già presente sulla cute del degente), ovvero per un fattore esogeno (per esempio, per il contatto con gli operatori sanitari o le superfici ambientali). È possibile, peraltro, che alcune infezioni sebbene di origine nosocomiale non siano comunque addebitabili all'ospedale, in quanto non prevenibili, dal momento che le procedure di disinfezione attuate sul paziente e sulla sua superficie corporea, anche se condotte con la dovuta diligenza, non sempre riescono ad eliminare totalmente la presenza di batteri, non potendosi sterilizzare il paziente. A ciò consegue, che non tutte le infezioni intervenute successivamente ad un

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

intervento chirurgico potranno dirsi causate, in via automatica, da un fattore esogeno costituito dalla cattiva cura igienica nell'ambito ospedaliero.

Nel caso di specie, la struttura non ha fornito la prova liberatoria secondo le modalità testé declinate, concentrando le proprie deduzioni difensive sulla riferibilità causale del contagio ai precedenti ricoveri e, dunque, sull'esclusione del nesso causale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata la responsabilità della struttura convenuta per l'infezione contratta dal paziente nel corso della degenza dall'intervento fino alle dimissioni.

Ciò posto quanto all'affermazione della responsabilità, circa lo spettro dei danni risarcibili occorre svolgere alcune considerazioni.

Ebbene, le lettura del libello introduttivo del giudizio conduce a ritenere che gli attori lamentino la lesione dell'interesse all'intangibilità del legame familiare con la propria congiunta, instando, dunque, per il ristoro del danno non patrimoniale cd. parentale (vedasi sul punto le pagine 6 e 7 del ricorso introduttivo del giudizio).

Tanto puntualizzato, va rilevato come, in sede di precisazione delle conclusioni e, poi, nella comparsa conclusionale, gli odierni attori abbiano spiegato anche una pretesa risarcitoria *iure hereditatis* tesa a ottenere il ristoro del cd. danno terminale catastrofale. Detto altrimenti, muovendo dal presupposto che dal momento della contrazione dell'infezione al decesso sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, gli eredi spiegano una pretesa risarcitoria, *iure hereditatis*, al ristoro sia del danno morale, patito dalla congiunta in stato di coscienza, la quale, sopravvissuta *quodam tempore*, ha acquistato un credito risarcitorio nei confronti dell'azienda, poi trasmesso agli eredi.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

In particolare, siffatto pregiudizio, come noto, consiste nei sentimenti provocati dalla consapevolezza di dovere morire, sentimenti espressi nella paura della morte, nell'agonia provocata dalle lesioni, il dispiacere di lasciare le persone care. Siffatto danno è variamente definito: alcuni lo definiscono "danno terminale", altri "danno catastrofale", altri ancora "danno da lucida agonia". Al di là del diverse nomenclature, l'essenza del pregiudizio *de quo* è la sofferenza morale provata nell'attesa della propria morte.

Ciò posto, la domanda risarcitoria avente per oggetto il pregiudizio illustrato è inammissibile, atteso che la stessa risulta essere stata proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni.

Al riguardo, preme rilevare che la domanda risarcitoria veicolata attraverso il ricorso introduttivo del giudizio ha per oggetto i danni non patrimoniali patiti *iure proprio* dagli attori, prospettando la situazione di valenza pregnante su cui fondare il ristoro del pregiudizio non patrimoniale lamentato. In tale prospettiva, gli attori hanno allegato, quali fatti posti a base della domanda risarcitoria, la recisione del legame familiare con la congiunta deceduta e il cambiamento delle propri abitudini di vita in conseguenza della perdita della possibilità di godere del legame familiare.

Al riguardo, preme osservare che se è vero, da un lato, che la domanda può essere modificata e specificata fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, non solo con riferimento al *quantum* (sovente concretamente individuabile a seguito di consulenza tecnica o di altri accertamenti nella fase dell'istruzione probatoria, ma con la precisazione che è possibile solo una riduzione del *quantum* in precedenza richiesto), ma anche con riferimento ai pregiudizi risarcibili, è pur vero, dall'altro, che siffatto potere incontra il limite, immanente allo stesso sistema risarcitorio, della preventiva

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

allegazione e prova del pregiudizio. Detto limite opera per consentire al convenuto di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese.

In altri termini, può rilevarsi che all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale il giudice è libero di individuare una o più voci di danno, procedendo, eventualmente, anche ad accorpamenti o scissioni non prospettate dalla parte, purché vengano liquidati i pregiudizi, una volta provati, posti a fondamento della domanda e non, successivamente alla stessa, arbitrariamente prospettati dal danneggiato.

Nel caso di specie, in sede di precisazione delle conclusioni gli attori, prospettando per la prima volta il patimento di un danno *iure hereditatis*, giustapposto a quello subito *iure proprio*, hanno allegano fatti diversi rispetto a quelli individuati nell'atto introduttivo (sopravvivenza della congiunta per un apprezzabile lasso di tempo e consapevolezza dell'imminenza dell'esito infausto), alterando il contenuto sostanziale dell'originaria pretesa.

Pertanto, posto il mutamento dei fatti originariamente dedotti, il riconoscimento del risarcimento del danno *iure hereditatis* si tradurrebbe, non già in una diversa interpretazione e qualificazione della domanda introduttiva, come desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, ma nel vizio di extra petizione.

Alla stregua di siffatte osservazioni non può, dunque, procedersi all'esame della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale *iure hereditatis.*

Analoghe osservazioni valgono in ordine al danno patrimoniale, richiesto, anch'esso per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.

Il campo d'indagine è, dunque, limitato allo spettro risarcitorio delineato nel ricorso introduttivo, che comprende esclusivamente il danno non

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

patrimoniale cd. parentale, da intendersi quale danno sofferto dai congiunti *iure proprio*.

Ebbene, ragioni di completezza espositiva impongono di evidenziare che col sintagma "danno parentale", suole descriversi il pregiudizio non patrimoniale concretantesi nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e, quindi, nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basta sull'affettività e sulla condivisione. In altri termini, è risarcibile il cd. danno parentale, quale danno iure proprio subito dai prossimi congiunti per la perdita del loro caro, sussistendo in tal caso la lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali anche quello derivante dalla lesione del rapporto parentale intercorrente con il prossimo congiunto deceduto. Invero, l'interesse fatto valere nel caso di domanda risarcitoria del danno da uccisione di congiunto è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (vedasi di recente Cass. n. 3767 del 2018). Vulnerato è, dunque, un interesse privo di natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c. senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p., che, peraltro, in tale vicenda sarebbe superato.

Posto, dunque, che quello in esame è un interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la famiglia, ritiene questo giudice che, per accertare l'effettiva sussistenza dell'interesse medesimo e della sua lesione, sia necessario fornire la prova dell'esistenza in

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

concreto tra la persona deceduta e quella che invoca il risarcimento dei rapporti di affetto, reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il *proprium* del suddetto rapporto parentale.

Il precipitato giuridico di quanto precede è che nella liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione d'un familiare deve tenersi conto dell'intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore circostanza, quale la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, la situazione di convivenza (così Cass. n.23917/2013, la quale ha escluso la risarcibilità del danno parentale se tra fratelli unilaterali non vi sia mai stato un rapporto affettivo e sociale, né rapporti di frequentazione e conoscenza). In vero, per completezza espositiva, va soggiunto che, secondo i più recenti arresti della Corte di cassazione, (si veda Cass. n. 21230/2016) non risulta condivisibile l'affermazione (pur contenuta in altro arresto, segnatamente la sentenza n. 4253 del 2014) secondo cui, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori della famiglia nucleare (nonni, nipoti, genero, nuora), è necessaria la convivenza, "quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico", in quanto non può ragionevolmente predicarsi il principio per il quale solo in caso di convivenza "il rapporto assuma rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno".

In tal modo – è stato osservato - si esclude *a priori* il diritto del nipote non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale sulla base di un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale quale è quello della convivenza, di per sé poco significativo, ben

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

potendo ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità economiche, egoismi o altro e non convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura ma che non implicano, di per sé, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà.

È stato osservato che la mancanza di convivenza, quindi, non rileva per escludere o limitare il pregiudizio, bensì al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione, tenuto conto di ogni ulteriore elemento utile e così, ad esempio, della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, delle abitudini di vita, dell'età della vittima, di quella dei singoli superstiti (Cass. n. 20844 del 2018).

Condivisibilmente, poi, la più recente giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la prova del danno da perdita dello stretto congiunto, con particolare riferimento dunque alle richieste di risarcimento avanzate dalla stretta cerchia dei congiunti (genitori, figli, fratelli), possa essere fornita attraverso presunzioni (Cass n. 15022 del 2015), che, come noto, non costituiscono né uno strumento probatorio di rango "secondario" nella gerarchia dei mezzi di prova né uno strumento più debole rispetto alla prova diretta o rappresentativa (vedasi Cass. n. 26081 del 2005; Cass. n. 5082 del 1997; Cass. n. 8827 del 2003; Cass. n. 8828 del 2003, n. 8828; Cass. n. 12124 del 2003; Cass. n. 13546 del 2006).

Ed invero, la morte di una persona cara costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 c.c., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito non richiede dunque una prova specifica della sussistenza di tale danno, ove la sofferenza patita dai parenti possa essere accertata, in via presuntiva, sulla base di circostanze quali lo stretto vincolo familiare esistente. È, infatti, una legge di natura – si è rilevato in dottrina – che la perdita di una persona cara così vicina provochi un grave dolore ai congiunti.

Si badi, però, che si tratta pur sempre di presunzioni semplici. Ne deriva che al responsabile resta sempre consentito dedurre e provare che tra la vittima e il superstite non esisteva alcun vincolo affettivo ovvero non esisteva un vincolo dell'intensità pretesa dall'attore. È chiaro che la relativa prova potrà essere data anche attraverso la presunzione, portando all'attenzione del giudicante circostanze di fatto che costituiscano indizi dell'inesistenza del predetto vincolo, quali, ad esempio, una lite pendente, vicendevoli denunce e così via.

Orbene, deve rilevarsi come, nel caso di specie, a fronte dell'allegazione dell'esistenza dello stretto vincolo di parentela tra *Parte_6* e *Parte_1* *Parte_3* , *Parte_2* *Parte_4* *[...]* e *Persona_1* rispettivamente genitori, fratello, marito e figlio della vittima dell'infezione, e della prospettazione delle negative conseguenze che la recisione del legame familiare ha determinato nella sfera giuridica degli attori, la parte convenuta nulla ha dedotto al fine di vincere la presunzione dianzi illustrata, concentrando le proprie argomentazioni difensiva – come già rilevato - sull'insussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Tanto puntualizzato, giungendo all'esame del profilo liquidativo del pregiudizio invocato, giova premettere che lo stesso, come, del resto, ogni pregiudizio di natura non economica, non può che essere determinato in via equitativa, adottando quale utile parametro di riferimento le note tabelle che sono state elaborate dagli uffici giudiziari per assicurare una tendenziale omogeneità di trattamento fra situazioni analoghe.

In tale prospettiva, ben può farsi ricorso, ai fini della determinazione del *quantum* risarcitorio utile al ristoro del descritto danno parentale, in linea generale, alla cd. equità tabellare e, in particolare, ai parametri costruiti dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano, le cui tabelle, nella versione più aggiornata, sono recepite da questo ufficio giudiziario. Come noto, l'osservatorio ha proposto di disancorare la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (comprensivo sia del danno morale soggettivo che di quello conseguente alla lesione del rapporto parentale) da ogni astratto riferimento ad un ipotetico danno biologico del cento per cento subito dalla vittima primaria, privilegiando essenzialmente il legame familiare tra la vittima primaria e quelle secondarie, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare della sopravvivenza o meno di altri congiunti, della convivenza o meno di questi ultimi, della qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta. In tale prospettiva, partendo dal presupposto che il giudice ha l'obbligo di adeguatamente motivare la quantificazione operata (senza tuttavia essere tenuto ad una dimostrazione particolareggiata e minuziosa di ciascuno degli elementi assunti a fondamento della valutazione operata: Cass. 9226 del 2003) sì da evitare automatismi di calcolo che non consentano di tenere conto

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

delle caratteristiche precipue della fattispecie concreta (si veda Cass. 15568 del 2004), si sono proposte una serie di ampie forbici risarcitorie, variabili a seconda della tipo di parentela che viene in rilievo, considerando anche altri elementi quali il rapporto di convivenza. In particolare si è proposto di liquidare il danno non patrimoniale per la morte del congiunto - comprensivo sia del danno morale c.d. soggettivo che dei pregiudizi conseguenti alla lesione del rapporto parentale - in misura compresa (per i figli, per i genitori e il coniuge non separato), tra euro 165.960,00 ed euro 331.920,00 a favore di ciascuno.

Con precipuo riferimento ai fratelli, invece, la misura del risarcimento risulta compresa tra euro 24.020,00 ed euro 144.130,00.

Posta la forbice di riferimento, ai fini della concreta stima della misura risarcitoria l'esercizio dell'equità giudiziale non può non tenere conto di una serie di elementi, quali: a) l'età del defunto, sul presupposto che quanto più sia avanzata, tanto meno sarà il dolore per la perdita, perché quest'ultimo, ragionevolmente, sarebbe stato comunque provato in un futuro prossimo; b) l'età del superstite; c) il rapporto di parentela; d) la convivenza col defunto, sul presupposto che la perdita della persona cara convivente produce una maggiore sofferenza in considerazione dell'inevitabile mutamento dello stile di vita del superstite; e) la composizione del nucleo familiare, atteso che la vicinanza di persone care nei momenti di dolore è un valido aiuto al superamento del lutto e che, per contro, la solitudine aggrava la sofferenza; f) le modalità di commissione dell'illecito, sul presupposto che quanto più queste siano efferate o drammatiche, tanto più acuto sarà il dolore provato dai familiari della vittima.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

E così, applicando i principi sopra enunciati, può procedersi alla quantificazione del danno non patrimoniale patito, in primo luogo, dai genitori della defunta.

Orbene, l'improvviso decesso, l'età degli attori all'epoca del fatto e l'assenza di convivenza (non viene, infatti, allegato che la figlia, una volta costituita la propria famiglia nucleare, vivesse coi propri genitori) spingono a considerare equo liquidare a favore di ciascun genitore la somma di euro 165.960,00, somma già liquidata all'attualità, comprensiva, in un'ottica meramente descrittiva, anche del danno cd. morale soggettivo, non sussistendo ulteriori elementi emersi nel corso del processo che possano giustificare un'ulteriore personalizzazione rispetto a quella cd. "standard" delle tabelle di Milano.

Le medesime circostanze dianzi indicate ben possono essere valorizzate per ritenere equo il riconoscimento a favore del fratello della somma di euro 24.020,00, anche in considerazione della mancata allegazione di specifiche circostanze che possano condurre a una personalizzazione della misura del risarcimento.

Al figlio, *Persona_1* pare equo liquidare la somma di euro 200.000,00. La scelta di liquidare in siffatta misura il danno non patrimoniale patito dal figlio per la perdita della madre prende le mosse dalla valorizzazione di una serie di elementi, quali la giovane età di entrambi all'epoca del decesso. Proprio la valorizzazione di siffatto elemento conduce ragionevolmente a ritenere che la recisione del legame affettivo con la madre abbia rappresentato per il figlio una intensa alterazione della propria vita. Ed invero, la perdita irreversibile di quel patrimonio di conoscenze e informazioni sulla vita e le relazioni umane che un genitore, anche inconsciamente, trasferisce ad un figlio dà corpo a un pregiudizio non

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

patrimoniale di tale intensità il cui ristoro richiede una liquidazione che deve ragionevolmente attestarsi su valori significativi, come quelli dinanzi riferiti.

Quanto al marito, presunto il danno per quanto dianzi rilevato, la mancanza di specifiche allegazioni sul punto, conduce a ritenere equa la liquidazione della misura di euro 165.960,00.

Tanto puntualizzato, nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (si veda in tal senso ed *ex multis*, Cass. sez. un. 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ. sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).

Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo giudicante reputa opportuno condannare i convenuti al pagamento, in solido tra loro degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 cod. civ. dalla data dell'evento dannoso [redacted] sulla somma risultante dalla devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice "FOI"), alla data del [redacted] - quale momento in cui l'illecito si è prodotto – di quella

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287/1987 e 5307/1984), fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato ("FOI").

Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470 del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).

Esaurito il merito della *res controversa*, non resta che statuire sulle spese processuali, in ossequio ai parametri normativi applicabili *ratione temporis*.

Orbene, si stima equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, in ragione dei complessi accertamenti tecnici svolti nel corso del giudizio, idonei a incidere sulla conoscibilità *a priori* della rispettive ragioni delle parti, dell'attività difensiva concretamente svolta e delle questioni oggetto di trattazione.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Le spese di consulenza, come liquidate in virtù di separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 21.05.2013, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) accoglie in parte la domanda di *Parte_1* e, per l'effetto condanna l' *CP_1* sanitaria locale di *CP_1* al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 165.960,00, somma già rivalutata ad oggi, oltre al pagamento degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma complessivamente liquidata e devalutata alla data del [redacted] e, quindi, applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data, fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
2) accoglie in parte la domanda di *Parte_3* e, per l'effetto condanna l' *Controparte_1* locale di *CP_1* al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 165.960,00, somma già rivalutata ad oggi, oltre al pagamento degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma complessivamente liquidata e devalutata alla data del [redacted] e, quindi, applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data, fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;

3) accoglie in parte la domanda spiegata in proprio da *Parte_4* e, e, per l'effetto condanna l'azienda sanitaria locale di *CP_1* al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 165.960,00, somma già rivalutata ad oggi, oltre al pagamento degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma complessivamente liquidata e devalutata alla data del [redacted] e, quindi, applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data, fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;

4) accoglie in parte la domanda spiegata da *Parte_4* nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su *Persona_1* e, per l'effetto condanna l'azienda sanitaria locale di *CP_1* al pagamento in suo favore e nella spiegata qualità, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 200.000,00, somma già rivalutata ad oggi, oltre al pagamento degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma complessivamente liquidata e devalutata alla data del [redacted] e, quindi, applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data, fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

5) accoglie in parte la domanda spiegata *Parte_2* e, per l'effetto, condanna l'azienda sanitaria locale di *CP_1* al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 24.020,00, somma già rivalutata ad oggi, oltre al pagamento degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma complessivamente liquidata e devalutata alla data del [redacted] e, quindi, applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data, fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;

6) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;

7) pone le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica d'ufficio a definitivo carico di parte convenuta.

Così deciso in Potenza il 11.06.2019.

Il giudice

dott. Giulio Fortunato

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it